

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/104 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2020****che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), di Taiwan e dell'Indonesia, in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association, Eurofer («il denunciante»), per conto di quattro produttori dell'Unione che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo.
- (2) Il 10 ottobre 2019 la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia ⁽³⁾ («il procedimento antisovvenzioni parallelo») a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»).

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (4) Il denunciante ha già chiesto nella denuncia la registrazione delle importazioni. Il 31 ottobre 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione distinta per le importazioni oggetto del presente procedimento a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Ulteriori comunicazioni a sostegno di tale domanda sono state presentate il 22 novembre e il 10 dicembre 2019.
- (5) Il 14 novembre 2019 Marcegaglia Specialties («Marcegaglia»), un utilizzatore del prodotto in esame che sta collaborando nel procedimento antidumping, ha presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione delle importazioni presentata dal denunciante.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (2019/C 269 I/01) (GU C 269I del 12.8.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (2019/C 342/09) (GU C 342 del 10.10.2019, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (6) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame originario della RPC, di Taiwan e dell'Indonesia è oggetto di dumping. Il denunciante ha affermato che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio significativo a causa di un'accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente di costituire delle scorte.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il pregiudizio presunto

- (9) L'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 12 agosto 2019, ha messo in evidenza che i margini di dumping calcolati sono significativi per tutti i paesi. Nel complesso, e data l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 15,1 % al 54,3 %, gli elementi di prova della denuncia dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.
- (10) La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto subito dall'industria dell'Unione, che comprende un calo della quota di mercato e un andamento negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.
- (11) Essendo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori, i quali sono professionisti accorti, fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto ⁽³⁾.
- (12) Essa ha pertanto concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2. Ulteriore sostanziale aumento delle importazioni

- (13) La Commissione ha analizzato questo criterio avvalendosi dei dati statistici disponibili nella banca dati Surveillance 2 in relazione alle informazioni raccolte per il prodotto in esame. Per l'analisi dei volumi delle importazioni alla luce della domanda di registrazione, erano disponibili dati statistici completi fino a novembre 2019 incluso. La Commissione ha ritenuto che il livello delle importazioni dovesse essere analizzato a partire dall'agosto 2019, mese in cui l'inchiesta è stata aperta, fino al periodo più recente, ossia novembre 2019, e che tali volumi dovessero essere confrontati con i volumi delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Non si è ritenuto opportuno confrontare il livello delle importazioni del periodo compreso tra agosto 2019 e novembre 2019 con il livello delle importazioni degli stessi mesi dell'anno precedente, in quanto nel fascicolo non vi erano indicazioni del fatto che le importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, siano soggette a fluttuazioni stagionali. Le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

⁽³⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa *Stemcor/Commissione europea*, punto 56.

Volumi delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)

Origine	Periodo dell'inchiesta (PI)	MEDIA mensile	Periodo successivo all'apertura (*)	MEDIA mensile	Δ PI - periodo successivo all'apertura
RPC	220 705	18 392	110 568	27 642	+50 %
Indonesia	107 107	8 926	9 011	2 253	-75 %
Taiwan	36 542	3 045	13 932	3 483	+14 %
Paesi interessati	364 354	30 363	133 511	33 378	+10 %

(*) Agosto 2019 – novembre 2019.

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (14) Sulla base di questi dati statistici, la Commissione ha riscontrato che il volume mensile medio delle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, dai paesi interessati nel periodo compreso tra settembre 2019 e novembre 2019, ossia dopo l'apertura del caso, era superiore del 10 % rispetto al volume mensile medio delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (15) Nelle inchieste che coinvolgono più di un paese interessato la decisione di valutare le importazioni da tali paesi cumulativamente o meno ai fini dell'analisi di cui ai considerando che precedono dipende dalla decisione della Commissione di valutare tali importazioni cumulativamente o meno nell'inchiesta sottostante. La Commissione ha altresì rilevato che nella sentenza *Stemcor* il Tribunale ha affermato che l'«ulteriore sostanziale aumento delle importazioni», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, deve essere valutato globalmente al fine di determinare se le importazioni, considerate nel loro insieme, possano compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi e creare quindi un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione, senza tener conto della situazione individuale e soggettiva degli importatori interessati ⁽⁶⁾. Come risulta dalla tabella che precede, è indubbio che le importazioni cumulate dai paesi interessati abbiano registrato un ulteriore sostanziale aumento.
- (16) Marcegaglia ha sostenuto che nelle osservazioni del denunciante non vi erano elementi di prova di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni e che era improbabile che questo si verificasse, poiché i contingenti tariffari di salvaguardia applicabili («i contingenti») su determinati prodotti di acciaio ⁽⁷⁾, tra cui anche il prodotto in esame, sono fissati per ciascuno dei paesi interessati a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi delle esportazioni osservati durante il periodo dell'inchiesta. Ogni quantitativo importato eccedente i contingenti è soggetto a un dazio di salvaguardia del 25 %. Secondo Marcegaglia è pertanto probabile che le importazioni del prodotto in esame diminuiranno fino a raggiungere il livello stabilito dai contingenti, che è inferiore del 25 % rispetto al volume delle importazioni osservato durante il periodo dell'inchiesta. Marcegaglia ha aggiunto che anche se nel luglio e nell'agosto 2019 o, in generale, in un qualunque mese, il volume delle importazioni ha superato (o potrebbe superare) le medie mensili, ciò non giustifica la conclusione che le importazioni sono destinate ad aumentare.
- (17) La Commissione ricorda che i contingenti in questione sono contingenti tariffari, in base ai quali le importazioni effettuate oltre la soglia fissata non sono vietate, ma soggette a un'aliquota del dazio ad valorem supplementare del 25 %. Ciò significa che agli importatori è consentito importare volumi ben oltre le soglie applicabili, subordinatamente al pagamento del dazio di salvaguardia. In ogni caso, il fatto che il prodotto in esame sia soggetto a contingenti tariffari è collegato alla necessità di evitare che si concretizzi un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione. Lo stesso aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'attuale inchiesta può rendere necessaria la riscossione retroattiva degli eventuali dazi a causa del pregiudizio notevole accertato e della necessità di un effetto riparatore. Inoltre, considerati i margini di dumping e di pregiudizio stimati dal denunciante (cfr. considerando 30), il dazio di salvaguardia del 25 % può non essere sufficiente per riparare la totalità del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza un dazio del 25 % con ogni probabilità non dissuaderebbe gli importatori dall'importare volumi supplementari.
- (18) In ulteriore risposta alle osservazioni di Marcegaglia, la Commissione ricorda inoltre che il presente regolamento concerne la registrazione delle importazioni e lascia impregiudicata la decisione di riscuotere o meno dazi antidumping, che viene presa solo nella fase di adozione di eventuali misure definitive.

⁽⁶⁾ Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa *Stemcor/Commissione europea*, punto 86.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019 (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

- (19) Pertanto, visto l'ulteriore sostanziale aumento delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (20) In questa fase la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che il continuo aumento delle importazioni a prezzi sempre più in calo abbia già creato un ulteriore pregiudizio.
- (21) Come stabilito nei considerando 14 e 15, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame.
- (22) Inoltre, non vi sono nel fascicolo elementi di prova del fatto che i prezzi all'importazione siano aumentati dall'apertura dell'inchiesta. Al contrario, secondo la banca dati accessibile al pubblico Surveillance 2, nel periodo compreso tra agosto e novembre 2019 il valore unitario medio del prodotto in esame delle importazioni dai paesi interessati era inferiore dell'1 % rispetto al periodo dell'inchiesta.
- (23) Nella domanda di registrazione, il denunciante ha inoltre sottolineato che il rapido deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione rilevato nella denuncia nel secondo semestre del 2018 si è protratto nel primo semestre del 2019, con un ulteriore calo dei livelli di produzione e prezzi ulteriormente inferiori delle importazioni. Nella domanda il denunciante ha anche fornito elementi di prova del fatto che da allora la situazione era anche peggiorata, segnalando tra l'altro quattro importanti annunci di ristrutturazione di diverso tipo da parte dei vari fabbricanti dell'Unione dal luglio 2019, con ripercussioni sui posti di lavoro di centinaia di dipendenti.
- (24) Alla luce di ciò, le tempistiche dell'ulteriore sostanziale aumento delle importazioni, come illustrato nei considerando 14 e 15, stanno già gravemente compromettendo l'effetto riparatore del dazio definitivo, a meno che tale dazio sia applicato retroattivamente.
- (25) La Commissione ha pertanto concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

4. PROCEDURA

- (26) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (27) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (28) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, in presenza delle condizioni necessarie, sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (29) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze della presente inchiesta. In questa fase non è possibile stimare l'importo dei potenziali futuri dazi da pagare.
- (30) Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, le asserzioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping stimano un margine di dumping medio del 54,3 % e un margine di vendita sottocosto medio del 29,1 % per il prodotto in esame. L'importo degli eventuali futuri dazi da pagare potrebbe essere fissato al livello inferiore tra questi, vale a dire al 29,1 % in percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame. Tuttavia, qualora la Commissione accertasse che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento di base, ossia che il margine di dumping potrebbe essere considerato tale da riflettere il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping, pari al 54,3 %, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Per quanto riguarda le importazioni dall'Indonesia, le asserzioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping stimano un margine di dumping medio del 32,2 % e un margine di vendita sottocosto medio del 39,8 % per il prodotto in esame. L'importo degli eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello inferiore tra questi, vale a dire al 32,2 % in percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame.

Qualora la Commissione accertasse che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento di base, ossia che il margine di dumping potrebbe essere considerato tale da riflettere il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping. Per quanto riguarda le importazioni da Taiwan, le asserzioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping stimano un margine di dumping medio del 15,1 % e un margine di vendita sottocosto medio del 20,7 % per il prodotto in esame. L'importo degli eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello inferiore tra questi, vale a dire al 15,1 % in percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (31) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁸⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.